



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### UMST Grandi Opere e ricostruzione

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

**T** +39 0461 497661

**F** +39 0461 497470

**@** [umst.gor@provincia.tn.it](mailto:umst.gor@provincia.tn.it)

**@** [umst.gor@pec.provincia.tn.it](mailto:umst.gor@pec.provincia.tn.it)

#### Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

Via don G.Grazioli, 1 - Palazzo Verdi – 38122 Trento

**T** +39 0461 496269

**F** +39 0461 496224

**@** [dip.org.pers@provincia.tn.it](mailto:dip.org.pers@provincia.tn.it)

**@** [dip.org.pers@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.org.pers@pec.provincia.tn.it)

Egregi Signori

Direttore Generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili UMST

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

Loro Sedi

p.c. Consorzio dei Comuni trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino e Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

**Provincia autonoma di Trento**

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • **T** +39 0461 495111 – [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224

Collegio dei Periti Industriali

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

Università degli Studi di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

OGGETTO: *“Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010”* Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 – Modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici – Informativa.

Gli articoli 6, 9, 11, 12, 13, 14 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 “Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010”, pubblicata sul B.U. n. 6/Sez. Gen. Numero Straordinario n. 2 del 13 febbraio 2019, ed entrata in vigore il giorno **14 febbraio 2019**, recano disposizioni modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici come di seguito descritte.

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni in materia di incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche e alle commissioni di concorso**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 47 *bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

*“5 bis. Lo svolgimento degli incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche, di cui all’articolo 20 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale dei predetti enti. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite, anche per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, le modalità per l’individuazione del personale cui si applica questo comma; i nominativi del personale individuato sono inseriti d’ufficio nell’elenco telematico previsto dal medesimo articolo. Le retribuzioni incentivanti previste dall’articolo 5 bis,*

*comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno”.*

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

*“5 ter. Lo svolgimento delle funzioni di esperto nelle commissioni di concorso ai sensi dell'articolo 39 nelle procedure concorsuali effettuate dalla Provincia e dai suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale dei predetti enti. Gli incarichi sono attribuiti al personale dotato della necessaria professionalità ed esperienza.”.*

3. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993,” sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è utilizzata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile della predetta quota.”.*

Il legislatore provinciale ha disposto che la partecipazione alle commissioni tecniche per la valutazione delle offerte formulate dai concorrenti rientra negli obblighi di servizio del personale della Provincia e dei suoi enti strumentali.

È stata rinviata ad un'apposita deliberazione della Giunta provinciale la fissazione delle modalità di individuazione del personale che sarà tenuto a svolgere l'incarico succitato, personale che sarà inserito d'ufficio nell'elenco telematico dei componenti delle commissioni tecniche di cui all'art. 21 della L.p. 2/2016.

Quanto alla determinazione delle c.d. “retribuzioni incentivanti”, già previste dall'art. 5 bis della L.p. 2/2016 anche per i componenti della commissione tecnica, il legislatore ha espressamente demandato tale compito alla contrattazione collettiva, stabilendo che tale retribuzione incentivante non potrà superare il 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale annua spettante al personale incaricato.

Conseguentemente, il rinvio all'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993, relativamente alle modalità ed ai limiti per la determinazione delle retribuzioni incentivanti, è stato espunto dall'art. 5 bis della L.p. 2/2016. Quindi, i limiti stabiliti dal citato art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993 non trovano più applicazione.

E' stato inoltre disposto che per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti spettanti ai componenti della commissione tecnica è destinata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'art. 20 comma 1 ter della L.p. 26/1993, ossia pari al due per cento dell'importo di progetto delle opere o degli interventi.

Spetterà ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità per la gestione amministrativo e contabile della citata quota.

Con questa nuova disposizione è stato dato impulso all'iter di costituzione dell'elenco telematico dei componenti della commissione tecnica al fine di consentire l'individuazione, con maggiore celerità, dei commissari delle singole commissioni tecniche e assicurare maggiore tempestività nello svolgimento delle attività necessarie per addivenire alla conclusione delle procedure di gara in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**In sintesi:**

Rientra tra gli obblighi di servizio del personale della Provincia e dei suoi enti strumentali la partecipazione alle commissioni tecniche per la valutazione delle offerte tecniche formulate dai concorrenti che hanno partecipato alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali.

Spetterà alla contrattazione collettiva la determinazione delle c.d. "retribuzioni incentivanti" previste dall'art. 5 *bis* della L.p. 2/2016 che, in ogni caso, non potrà superare il 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale annua spettante al personale chiamato a svolgere l'incarico di componente di una commissione tecnica.

Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è destinata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'art. 20 comma 1 *ter* della L.p. 26/1993, ossia pari al due per cento dell'importo di progetto delle opere o degli interventi.

Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le modalità per la gestione amministrativo e contabile della citata quota.

**Art. 9****Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali**

*3. In attesa della revisione di cui al comma 1, ( .....revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina) e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, per i comuni istituiti a seguito di fusione è sospeso l'obbligo previsto dall'articolo 36 *ter* 1, comma 2 *ter*, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).*

Con l'art. 9, nelle more del procedimento di revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, è stata disposta la sospensione dell'obbligo previsto dall'articolo 36 *ter* 1, comma 2 *ter*, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per i comuni istituiti a seguito di fusione.

In sostanza, fermo il termine già prescritto e relativo all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 36 *ter* 1 comma 2 *bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il legislatore ha differito, per un termine massimo di centottanta giorni, l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti istituiti a seguito di fusione di affidare i contratti per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 *bis*, comma 1 *bis*, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, (i.e. l'Agenzia provinciale per i contratti e appalti) o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse.

Tale sospensione potrà avere una durata massima di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione citata (14 febbraio 2019).

**In sintesi:**

Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di affidare contratti per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza provinciale o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse è sospeso per un periodo massimo di centottanta giorni o, comunque,

sino all'attuazione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici provinciali se precedente.

## **Art. 11**

### **Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici**

*1. Fino al 31 dicembre 2019, oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Le modalità di affidamento possono essere eventualmente specificate con regolamento di attuazione.*

Con l'art. 11 è stata introdotta un'ulteriore procedura per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, conformemente a quanto già disposto dal legislatore statale con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 912.

In particolare, limitatamente ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti. E' rimesso ad un apposito regolamento di attuazione l'eventuale precisazione delle modalità di affidamento della nuova procedura.

Tale disposizione è immediatamente applicabile, ma ha una durata limitata in quanto sarà possibile ricorrere a questa modalità di affidamento solamente sino al 31.12.2019.

La nuova procedura risponde ad un'esigenza di semplificazione degli affidamenti dei contratti pubblici di lavori di minore importo che, quindi, potranno essere disposti con una procedura connotata da maggiore celerità.

Quanto all'esatto significato da attribuire alla locuzione "*affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici*", tenuto conto che in tale espressione sono accostati termini che connotano due diverse procedure (l'affidamento diretto e la procedura negoziata), si osserva che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato la procedura di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", ponendo in consultazione le proposte di modifica e rilevando la necessità di chiarire anche le modalità di svolgimento di tale procedura.

In particolare, l'Anac, all'esito di una interpretazione sistematica avente ad oggetto l'affidamento diretto e la procedura negoziata, così come disciplinati dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ha rilevato che la procedura introdotta in via transitoria può essere interpretata nel senso che "*per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l'anno 2019, è possibile ricorrere all'affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi*".

Considerata l'esigenza di fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici dei chiarimenti in merito all'applicazione della novella, si comunica che la Provincia ha preso parte alla consultazione indetta da Anac al fine di addivenire ad una soluzione condivisa in ordine alle modalità operative da seguire. Conseguentemente, sarà comunicato con tempestività l'esito di tali attività.

Nel frattempo, si forniscono per la Provincia e per i suoi enti strumentali le seguenti indicazioni operative:

- la consultazione dei tre operatori economici può avvenire mediante pec, adottando opportuni accorgimenti di riservatezza;
- la consultazione consiste nella richiesta di preventivo per l'esecuzione del lavoro;

- in questa fase non è necessario acquisire le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione;
- l'affidamento diretto è disposto nei confronti di uno dei tre operatori economici interpellati, secondo il criterio del massimo ribasso; tuttavia, resta salva la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici, qualora sussistano ragioni oggettive, di prevedere ulteriori elementi di negoziazione per la valorizzazione di particolari aspetti connessi all'oggetto dell'appalto, quali, ad esempio, il tempo per l'esecuzione dei lavori.
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione sono acquisite e verificate nei soli confronti dell'affidatario;
- in virtù dei principi generali di cui all'art. 2 della l.p. 2/2016, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, si applicano le disposizioni dell'art. 54 del d.p.p. n. 9-84/Leg del 2012;
- considerate le finalità della nuova norma, per quanto non disciplinato può trovare applicazione la disciplina del cottimo.

#### **In sintesi:**

Sino al 31.12.2019, i contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro potranno essere affidati direttamente previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, ossia previa richiesta di tre preventivi. Il regolamento di attuazione potrà precisare le modalità di affidamento.

### **Art. 12**

#### **Modificazione dell'articolo 23 *bis* della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici 1993)**

1. Il comma 5 dell'articolo 23 *bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

*“5. Il progettista o i progettisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi.”.*

Con tale modifica il legislatore provinciale ha introdotto una disciplina meno gravosa per i progettisti eliminando quanto disposto dal previgente articolo 23 *bis* comma 5, legge provinciale 26/1993, che prevedeva l'obbligo di costituire una garanzia *ad hoc* con un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e con un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa.

Quindi, non sono richieste ulteriori polizze oltre a quella per responsabilità civile professionale. La predetta polizza dovrà essere adeguata a garantire le nuove spese di progettazione, gli errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino, a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, nuove spese di progettazione o maggiori costi.

Tale disposizione si applica alle procedure per l'affidamento di incarichi tecnici iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 1/2019.

**In sintesi:**

I progettisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza che, in ogni caso, dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi.

**Art. 13****Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)**

1. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'art. 47 del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, il legislatore provinciale ha disposto l'eliminazione della disposizione in ordine alla tassatività delle cause di esclusione dei candidati e dei concorrenti, in quanto tale disposizione ricalcava esattamente quanto già disposto dall'art. 35 *bis* della legge provinciale 26/1993.

Conseguentemente, per la regolamentazione delle ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice può disporre l'esclusione di un candidato o di un concorrente nel corso di una procedura di gara è necessario fare riferimento a quanto prescritto dal citato art. 35 *bis*.

In ordine all'abrogazione del comma 6 dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, il legislatore provinciale ha provveduto ad eliminare una specifica previsione di esclusione automatica dei concorrenti partecipanti ad una procedura di gara, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

In particolare, la disposizione abrogata sanzionava con l'esclusione automatica il concorrente che non avesse utilizzato il modulo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice per l'indicazione dei prezzi, o che non avesse compilato tale modulo in modo conforme alle indicazioni regolamentari.

Tale disposizione garantisce la conformità delle disposizioni provinciali al principio di tassatività delle cause di esclusione, dotato di copertura costituzionale e comunitaria e come tale capace di imporsi e prevalere anche rispetto all'ordinamento provinciale, soprattutto in presenza di carenze meramente formali prive di incidenza sullo svolgimento della procedura di gara.

**In sintesi:**

Il comma 3 dell'articolo 47 del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici in materia di tassatività delle cause di esclusione è stato abrogato in quanto tale disciplina risulta già espressamente inserita nell'art. 35 *bis* della L.p. 26/1993.

Il comma 6 dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici relativo all'obbligo di utilizzo del modulo fornito dalla stazione appaltante per la formulazione dell'offerta economica a prezzi unitari nelle procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso è abrogato.

**Art. 14**  
**Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23**  
**(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)**

1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

Conformemente a quanto disposto nell'ordinamento statale dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 130, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di esenzione dall'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A., per l'acquisizione di beni e servizi, compresi i servizi professionali, da parte degli enti locali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purchè non siano tenute a ricorrere alle convenzioni provinciali.

Tale disposizione risponde ad un'esigenza di semplificazione degli affidamenti aventi ad oggetto beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 che potranno, quindi, essere disposti con i sistemi tradizionali, così come precisato anche dall'Autorità nazionale Anticorruzione con il comunicato del 30 ottobre 2018.

**In sintesi:**

Gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale possono affidare i contratti pubblici di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. e, quindi, senza ricorrere all'acquisizione di comunicazioni telematiche, ossia con i sistemi tradizionali.

\* \* \*

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica [faq.lp2\\_2016@provincia.tn.it](mailto:faq.lp2_2016@provincia.tn.it). I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di categoria, utilizzando la propria casella di posta istituzionale. Ai quesiti verrà data risposta sul portale di APAC.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC all'indirizzo ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE  
- ing. Raffaele De Col -

IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Luca Comper -

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).*